

CASSAZIONE/ Non si può negare l'affidamento ai servizi sociali

Buona condotta pesante

Vale più della gravità del reato commesso

DI VALERIO STROPPA

Per l'affidamento in prova ai servizi sociali la buona condotta mantenuta in carcere vale più della gravità del reato commesso. Pertanto il giudice non può negare il beneficio basandosi solo sull'entità degli illeciti, ma deve sempre tenere conto della «condotta successivamente serbata dal condannato». Così la I sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 40341/18 di ieri. Un uomo era stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta. L'imprenditore si era dichiarato incapiente e non era stato in grado di ricostituire il capitale distratto, versando un contributo simbolico di 1.500 euro. Tuttavia, aveva svolto nell'istituto penitenziario attività di volontariato. Il tribunale di sorveglianza capitolino aveva respinto in due occasioni l'istanza di pena alternativa «per mancanza di prova di qualsiasi risarcimento, per l'assenza di revisione critica e per l'inadeguatezza del lavoro volontario prospettato». Secondo la Suprema corte, però, tali elementi non sono sufficienti a bocciare in automatico la richiesta, poiché «è indispensabi-

Pegno regolare, denaro sequestrabile

Sequestrabile il denaro sul conto del presunto evasore fiscale quando il contratto con la banca prevede che, in caso di pegno, l'istituto si appropri direttamente delle attività finanziarie. In questi casi si tratta infatti di pegno regolare e non irregolare. La Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 40318 dell'11 settembre 2018 ha ritenuto legittima la valutazione fatta dal Tribunale delle libertà di Vicenza per cui il denaro depositato sul conto del contribuente, indagato per frode fiscale, era assistito da un pegno regolare e, come tale sequestrabile. Ciò in virtù della clausola fra banca e consumatore che prevedeva l'appropriazione diretta delle somme in caso di inadempimento. In assenza di tale clausola, infatti, la misura non sarebbe stata possibile in virtù dell'ormai consolidato principio secondo cui «non può essere disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente delle som-

me di denaro depositate su conto corrente costituite in pegno irregolare a garanzia di una obbligazione dell'imputato, attesa la immediata acquisizione della proprietà delle stesse da parte del creditore. V'è di più. I supremi giudici chiariscono inoltre che ai fini della individuazione e differenziazione del pegno irregolare rispetto a quello regolare, non rilevano né il «nomen» contrattualmente attribuito al rapporto e nemmeno il fatto che la somma di denaro rimanga depositata su un conto corrente bancario intestato al debitore e continui a maturare interessi, ma è decisiva la circostanza che, nel caso di inadempimento del debitore, il creditore abbia la facoltà di soddisfare immediatamente e direttamente sulla cosa o sulle cose date a pegno, secondo la previsione di cui all'art. 1851 cc, ovvero debba attivare una forma di vendita pubblica, ai sensi degli artt. 2796 e 2797 cc. Dello stesso avviso la procura generale.

Debora Alberici



Le sentenze
sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

le l'esame anche dei comportamenti attuali del condannato». In tale ottica, rilevanza particolare viene assunta dalle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del detenuto. Il tribunale ha dato eccessiva importanza al pri-

ma, cioè al reato di bancarotta e all'omessa ricostituzione del patrimonio, senza però compiere la «contestuale ed effettiva valutazione» del dopo, che assume «non meno importanza» per capire se il soggetto «ha maturato la sufficiente con-

sapevolezza della necessità di rispettare le leggi penali e di ispirare la propria condotta al rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà». Da qui l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

—© Riproduzione riservata—